

Breve storia della perequazione automatica delle pensioni (M.Schianchi)

Articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - *Perequazione automatica delle pensioni*

Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 9. Legge 3 giugno 1975, n. 160 Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria.

L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, è aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica

Art. 3. L. 29 maggio 1982, n. 297. Norme in materia pensionistica. - A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria

Il meccanismo di perequazione tuttora vigente è quello introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (finanziaria 1984). All'epoca la perequazione operava ogni trimestre (con effetto dal 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio).

L'articolo 21 della legge n. 730/83 dispone che "gli aumenti della pensione sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente" e che "la percentuale [di aumento] si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%".

Dalla cadenza trimestrale alla cadenza semestrale.

In seguito con l'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986), viene stabilito che "gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengano con cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno" confermando, nel contempo, che "tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al

semestre precedente" e che "la percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%".

Dalla cadenza semestrale alla cadenza annua.

Con l'art. 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (riforma Amato), viene stabilito che "gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno" confermando il meccanismo già definito con l'art. 21 della legge n. 730/1983 e con l'art. 24 della legge n. 41/1986. Infine, con l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995), è stato disposto che "con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno".

Pertanto, dopo la legge n. 724/94, la perequazione automatica dell'importo delle pensioni avviene con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'incremento del costo della vita registrato tra il penultimo e l'ultimo anno precedenti: con effetto dal 1° gennaio si applica la perequazione rispetto all'incremento "previsionale" che viene valutato a fine novembre e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo si opera l'eventuale conguaglio qualora l'incremento reale del costo della vita sia risultato superiore a quello valutato - in via previsionale - a fine novembre.

Oltre al "solo adeguamento al costo vita" stabilito dal comma 1 dell'articolo 11 del DLgs n. 503/1992, il successivo comma 2 dello stesso articolo 11 dispone che "Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

Modifiche apportate con la finanziaria 2001 Legge 388/2000

Con l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cioè, sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo

Come sono cambiate le nostre pensioni dal 1996 a oggi

I dati elaborati dalla Uil per *Panorama*

Dal 1996 è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. In alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione. Ecco, anno dopo anno, che cosa è successo ai meccanismi di indicizzazione delle pensioni dal 1996 a oggi (elaborazione su dati UIL PENSIONI).

1996

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.252.900 lire lorde mensili).
- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.252.950 a 1.879.350 lire lorde mensili).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.879.400 lire lorde mensili).

1997

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.320.600 lire lorde mensili).
- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.320.650 a 1.980.900 lire lorde mensili).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.980.950 lire lorde mensili).

1998

C'è un intervento restrittivo per le pensioni più elevate: le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo non hanno alcuna perequazione.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.372.100 lire lorde mensili).
- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.372.150 a 2.058.150 lire lorde mensili).
- 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.058.200 a 3.430.250 lire lorde mensili).
- Le pensioni d'importo superiore a 5 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

1999

Con la legge finanziaria del 1998 si stabilisce che nel triennio 1999-2001 sia introdotta una quarta fascia di perequazione per la quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo. Mentre la quota superiore non avrà alcuna perequazione.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.395.400 lire lorde mensili).
- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.395.401 a 2.093.100 lire lorde mensili).
- 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.093.101 a 3.488.500 lire lorde mensili).
- 30% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.488.501 a 5.581.600 lire lorde mensili).
- 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.581.601 lire lorde mensili).

2000

Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.420.500 lire lorde mensili).

- 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.420.501 a 2.130.750 lire lorde mensili).
- 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.130.751 a 3.551.250 lire lorde mensili).
- 30% sulla quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.551.251 a 5.682.000 lire lorde mensili).
- 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.682.001 lire lorde mensili).

2001

Con la legge finanziaria del 2001 si rideterminano le fasce di pensione soggette alla perequazione automatica e si ripristina la perequazione anche sulla quota di pensione di importo superiore a 8 volte il minimo.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 2.164.800 lire lorde mensili = 1.118,03 euro).
- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 2.164.850 = 1.118,04 euro a 3.608.000 lire lorde mensili = 1.863,38 euro).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 3.608.050 lire lorde mensili = 1.863,39 euro).

2002-2007

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (con limiti che variavano dai 1.147,08 euro lordi mensili del 2002 ai 1.282,74 del 2007).
- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.047,09 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,90 del 2007).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 1.911,81 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,91 del 2007)

2008

Si amplia per il triennio 2008-2009-2010 la quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione. Nel dicembre 2007 si blocca per il solo anno 2008 la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 8 volte il minimo.

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.180,70 euro lordi mensili).
- 75% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il trattamento minimo (da 2.180,71 a 3.489,12 euro lordi mensili).
- Le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

2009-2010

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010)

2011

Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione, si torna alla situazione del 2007

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili).

- 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).

2012

- Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili).
 - Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

2013

- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.443,00 euro lordi mensili).
- Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

2014

Così nella legge di stabilità 2013:

- Indicizzazione al 100% del costo vita per i trattamenti **pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS** (1.486,29 Euro)
- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS** (1.981,72 Euro)
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS** (2.477,15 Euro)
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS** (2.972,58 Euro)
- nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS** con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

In virtù di tale disposizione le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS nell'anno 2014 si vedranno riconoscere l'adeguamento al 40% esclusivamente per la fascia fino a sei volte il trattamento minimo, mentre la parte eccedente non subirà alcuna rivalutazione. l'adeguamento per tale categoria di pensioni corrisponde a 14,27 euro mensili).

Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l'adeguamento delle pensioni al 45%, in luogo dell'attuale 40%, su tutto l'importo pensionistico e, quindi, senza limitazioni.

Dal 2017, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, verrà ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica per fasce di importo pensionistico del 100%, 90% e 75%, come sopra descritto.
